


PROVINCIA DI RIMINI



REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 2 febbraio 2000
Integrato con delibera C.P. n. 105 del 16 dicembre 2002**

Art.1 FINALITA'

La Provincia di Rimini, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 12.08.1990 n.241 stabilisce, con il presente regolamento, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, a soggetti pubblici e privati al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali, nonché alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali della Provincia.

Art. 2 TIPOLOGIA, NATURA E MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono articolarsi in forma di:

1. sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata dai soggetti di cui all'art. 3;
2. contributi, se le provvidenze, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
3. sussidi, qualora si tratta di interventi a carattere socio-assistenziale;
4. ausili finanziari, quando si è in presenza di altre forme di provvidenza non comprese tra quelle di cui alle categorie che precedono;
5. vantaggi economici, ogni qualvolta attengono:
 - alla fruizione occasionale e temporanea di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia;
 - a prestazioni e a servizi gratuiti, o a prezzi agevolati.

Art. 3 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

La concessione di provvidenze economiche di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello sovracomunale, in favore della comunità provinciale;
- b) enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità provinciale;

- c) associazioni, enti e comitati che si caratterizzano per l'impegno sociale ed umanitario profuso a vantaggio della comunità provinciale in materia di cultura, ambiente, sport, volontariato, cooperazione sociale. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento. Le associazioni di volontariato debbono essere iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 della Legge 11.08.1991 n. 266.

Art. 4

MISURA E LIMITI DELLE EROGAZIONI

Qualora vengano richieste sovvenzioni, è consentita l'erogazione di una somma in acconto, non superiore al 50% dell'ammontare dell'intervento.

I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa totale preventivata per l'attività o l'iniziativa.

I privati possono ricevere contributi se le iniziative che promuovono sono state altresì ammesse a provvidenze dagli enti pubblici territoriali in cui prevalentemente operano.

Gli enti pubblici possono ricevere contributi solo se le iniziative che promuovono sono sostenute anche da loro stessi.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono presentare alla Provincia di Rimini apposita domanda entro il mese di ottobre di ogni anno.

Le domande devono contenere:

- a) l'esatta quantificazione del beneficio richiesto;
- b) una relazione illustrativa che in particolare delinei la rilevanza sociale e territoriale dell'attività o dell'iniziativa per cui si chiede l'intervento;
- c) i relativi destinatari e fruitori;
- d) i costi e le risorse finanziarie, specificando i mezzi e la provenienza pubblica o privata degli stessi;
- e) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, in ragione della natura dello stesso.

I soggetti interessati potranno presentare le domande, di cui ai precedenti commi, anche oltre la data del 31 ottobre, qualora le relative iniziative perseguano finalità

*rientranti nell'ambito di uno o più progetti previsti dal Piano esecutivo di gestione e qualora per tali progetti sussistano i necessari stanziamenti di bilancio.
Diversamente i soggetti interessati potranno presentare le domande ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 8*.*

** Art. così integrato con delibera C.P. n. 105 del 16 dicembre 2002*

Art.6 PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

I dirigenti competenti in materia, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio e loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione, formulano ed approvano entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del bilancio, i piani di riparto.

In sede di formazione del Bilancio verranno inoltre determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie relative agli interventi straordinari di cui al successivo articolo 8.

Eventuali ulteriori esigenze, verranno finanziate mediante successive variazioni nei limiti delle compatibilità di bilancio.

Art.7 CRITERI DI CONCESSIONE

Il riparto dei contributi viene predisposto con riferimento ai seguenti criteri:

- utilità e rilievo dell'attività svolta;
- rispondenza dell'attività svolta agli interessi della comunità provinciale;
- assenza di fini di lucro negli scopi dell'iniziativa;
- entità della spesa prevista e modalità di copertura nel piano finanziario.

Art. 8 INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta Provinciale, per iniziative e manifestazioni non ricorrenti ed aventi carattere straordinario, o per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento della Provincia, può disporre assegnazioni straordinarie o con prelievo dagli stanziamenti, a questo fine previsti in Bilancio, di cui all'art. 6, o con appositi finanziamenti.

Art.9
INTERVENTI ECCEZIONALI

Con atto di Giunta e prescindendo dalla disciplina dettata dal presente regolamento, le provvidenze possono essere concesse a soggetti pubblici e privati per sostenere, in casi eccezionali di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno. In tal caso si provvederà al finanziamento della spesa con appositi finanziamenti.

Art.10
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Degli interventi di cui agli artt. 8 e 9 dovrà essere data comunicazione al Consiglio Provinciale.

Art.11
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione delle provvidenze viene effettuata con determinazione del Dirigente competente per settore: essa è vincolata, tranne che nella fattispecie prevista all'art.4 comma 1 del presente regolamento, all'acquisizione di una dichiarazione inerente l'effettiva realizzazione dell'attività o della manifestazione e della relativa documentazione giustificativa.

Il Dirigente competente si riserva di ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo concesso qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'iniziativa dovesse risultare inferiore a quella preventivata. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso nella misura massima, il dirigente dovrà procedere alla riduzione proporzionale del contributo.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi superi la spesa accertata a consuntivo, il Dirigente competente ha facoltà di ridurre conseguentemente il contributo concesso.

Qualora per causa di forza maggiore l'iniziativa non si sia svolta o si sia svolta solo in parte, il Dirigente può ugualmente concedere il contributo in tutto o in parte, semprechè l'attività posta in essere per realizzare l'iniziativa abbia comportato una effettiva spesa.

Il beneficiario ha l'obbligo di indicare che l'iniziativa è svolta con il contributo della Provincia di Rimini.

Art.12 CONTROLLI

Il Dirigente competente per materia verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia.

I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia, appositamente autorizzato dal dirigente.

Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione difforme dalla destinazione prestabilita, la concessione delle provvidenze può essere revocata in tutto o in parte.

Art.13 LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o sub delegate;
- b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, anche operanti nel campo socio-assistenziale, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione;
- e) ogni altro intervento che non abbia i caratteri della liberalità.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5 comma 1, per la prima applicazione, deve intendersi fissato al 15.04.2000.